

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e del D.Lgs. 231/2001

Rev.	Data	Descrizione	Redatto da	Approvato da
0	27/12/2024	Emissione Procedura	Direzione	Consiglio di Amministrazione

SOMMARIO

1.	SCOPO	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.	ACRONIMI E DEFINIZIONI	3
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
5.	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	4
6.	CONTENUTO MINIMO DELLA SEGNALAZIONE	4
7.	SEGNALAZIONI ANONIME	5
8.	BUONA FEDE DEL SEGNALANTE	5
9.	CANALI DI SEGNALAZIONE	5
10.	GESTORE DELLE SEGNALAZIONI.....	6
11.	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	6
12.	ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE.....	6
13.	FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	6
14.	AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA	6
15.	MODULISTICA ALLEGATA ALLA PROCEDURA.....	6

1. SCOPO

Nell'ambito del proprio approccio etico e di prevenzione dei rischi, Task Srl ha istituito un sistema sicuro per la segnalazione di illeciti.

La presente procedura disciplina il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità, nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, protezione del segnalante e delle altre parti coinvolte, in conformità con il D.Lgs. 24/2023 ('Decreto Whistleblowing').

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs. 231/01	<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.</i>
D.lgs. 24/23 (Decreto Whistleblowing)	<i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.</i>

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

Violazioni	<i>Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.</i>
Informazioni sulle violazioni	<i>Dati, inclusi fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o potenzialmente commettabili, nonché elementi relativi a condotte volte a occultare tali violazioni, apprese nel contesto lavorativo.</i>
Segnalazione	<i>Comunicazione, scritta o orale, di informazioni sulle violazioni.</i>
Segnalazione interna	<i>Comunicazione (scritta o orale) tramite il canale predisposto dal soggetto del settore pubblico o privato, ai sensi dell'art. 4 del decreto.</i>
Segnalazione esterna	<i>Comunicazione (scritta o orale) tramite il canale gestito da ANAC, ai sensi dell'art. 7.</i>
Divulgazione pubblica	<i>Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni mediante stampa, media elettronici o altri mezzi idonei a raggiungere un vasto pubblico.</i>
Persona segnalante	<i>Persona fisica che effettua una segnalazione o una divulgazione pubblica, acquisendo le informazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo.</i>
Facilitatore	<i>Persona fisica che assiste il segnalante, operando nello stesso contesto lavorativo, e la cui identità è protetta.</i>
Contesto lavorativo	<i>Attività lavorative o professionali, passate o presenti, nell'ambito delle quali si acquisiscono informazioni su violazioni e si è esposti a possibili ritorsioni.</i>
Persona coinvolta	<i>Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come responsabile o coinvolta nella violazione.</i>
Ritorsione	<i>Qualsiasi atto o comportamento, anche solo tentato o minacciato, che causi un danno ingiusto alla persona segnalante in conseguenza della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia.</i>

Seguito	<i>Azioni intraprese per verificare la fondatezza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.</i>
Riscontro	<i>Comunicazione al segnalante delle informazioni circa le azioni intraprese o previste a seguito della segnalazione.</i>

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica ai lavoratori subordinati a prescindere dalla tipologia contrattuale, ai lavoratori autonomi, ai collaboratori, ai fornitori che svolgono la propria attività per Task S.r.l., ai liberi professionisti e consulenti, ai tirocinanti, alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di mero fatto, presso l'Organizzazione.

5. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che costituiscono violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento commesse o sulle violazioni del diritto UE e della normativa nazionale di recepimento che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse (es. irregolarità, anomalie, incidici sintomatici, ecc.), inclusi i fondati sospetti e quegli elementi che riguardano condotte volte a occultare le violazioni. Inoltre, può essere oggetto di segnalazione attraverso il canale di segnalazione interno qualsiasi atto, comportamenti o omissioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, è possibile segnalare:

- un crimine o un reato;
- una minaccia o un danno all'interesse generale;
- una violazione o un tentativo di occultare una violazione di legge, regolamento o diritto internazionale ed europeo;
- grave violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della salute e sicurezza delle persone e dell'ambiente derivante dalle attività dell'azienda.
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione adottati dalla società in conformità con le disposizioni del suddetto decreto.

Non sono ammesse segnalazioni che riguardano interessi personali del segnalante, lamentele generiche o conflitti interpersonali non collegati a interessi pubblici.

6. CONTENUTO MINIMO DELLA SEGNALAZIONE

È necessario che una segnalazione sia il più possibile circostanziata, indicando in modo chiaro almeno i seguenti aspetti:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Per assicurare un adeguato livello completezza e di agevolare le attività di istruttoria è bene che il soggetto alleghi eventuali documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Fermo restando quanto appena riportato, l'Organizzazione ha predisposto un apposito modulo, allegato alla presente procedura, per le segnalazioni whistleblowing, il quale può essere usato come guida.

Qualora sia necessario acquisire ulteriori informazioni, il gestore delle segnalazioni provvederà a chiedere le opportune integrazioni al segnalante.

7. SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime esulano dal campo di applicazione della normativa whistleblowing e verranno trattate dall'Organizzazione come delle segnalazioni ordinarie.

Ciononostante, l'Organizzazione registrerà le segnalazioni anonime ricevute e conserverà la relativa documentazione.

Qualora dalle informazioni contenute all'interno emerga l'identità del segnalante, si applicheranno le medesime tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

8. BUONA FEDE DEL SEGNALANTE

Il segnalante deve agire in buona fede e fornire elementi quanto più precisi e circostanziati. Segnalazioni dolose o diffamatorie potranno comportare responsabilità per il segnalante.

9. CANALI DI SEGNALAZIONE

- Canale interno

L'Organizzazione ha previsto un apposito canale di comunicazione interna, il quale assicura la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura.

I soggetti sopra descritti potranno effettuare una segnalazione:

- In forma scritta tramite servizio postale (posta ordinaria o raccomandata con la dicitura "riservata personale Whistleblowing" o altre analoghe) all'indirizzo Piazza del Borgo Vecchio 20 – 36030 San Vito di Leguzzano (VI) all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, utilizzando il modello di segnalazione allegato alla presente procedura;
- In forma orale contattando l'Organismo di Vigilanza al numero 0445 1812799.

Oltre a tali modalità, è sempre possibile chiedere, utilizzando i canali di segnalazione indicati ovvero inviando una mail all'indirizzo progettoimpresawhistleblowing@gmail.com, un incontro diretto con il gestore delle segnalazioni, fissato quanto prima ovvero entro un termine ragionevole. Durante l'incontro, il segnalante avrà la possibilità di effettuare la propria segnalazione in forma orale. Quanto dichiarato durante tale incontro verrà verbalizzato e il segnalante ne confermerà la bontà tramite sottoscrizione.

Per una massima tutela della riservatezza si raccomanda di non utilizzare strumentazione di proprietà dell'Organizzazione per effettuare la segnalazione (es. telefono aziendale, rete internet aziendale, indirizzo mail aziendale, ecc.).

- Canale esterno (ANAC)

Accessibile solo se non è attivo un canale interno efficace, è già stata fatta una segnalazione interna senza esito, o qualora la persona abbia fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito ovvero potrebbe determinare un rischio di ritorsione.

- **Divulgazione pubblica**

Ammissa solo in casi di pericolo imminente per l'interesse pubblico, a seguito di un mancato riscontro ad una segnalazione interna o esterna ovvero quando tali segnalazioni potrebbero determinare un fondato rischio di ritorsione.

10. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

La gestione delle segnalazioni è affidata all'Organismo di Vigilanza nella persona di Mauro Zolin, dotato di autonomia e competenza.

11. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Entro 7 giorni dalla ricezione il Gestore delle segnalazioni fornisce conferma della ricezione al segnalante. Qualora la segnalazione sia consegnata ad un soggetto diverso dal Gestore delle segnalazioni, quest'ultimo la trasmette, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il gestore delle segnalazioni valuta ammissibilità della segnalazione e, in caso di esito positivo, avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Qualora sia necessario acquisire ulteriori informazioni, il gestore delle segnalazioni provvederà a chiedere le opportune integrazioni al segnalante.

Qualora, all'esito dell'attività svolta ravvisi la manifesta infondatezza, dispone l'archiviazione della segnalazione motivandola adeguatamente. Laddove ravvisi invece la fondatezza della segnalazione, si rivolge agli organi interni o esterni preposti, secondo le competenze attribuite.

All'esito dell'istruttoria e non oltre 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, fornisce un riscontro alla persona segnalante.

12. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE

Le segnalazioni sono conservate per il tempo strettamente necessario all'attuazione della finalità e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

13. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

L'Organizzazione assicura formazione periodica e informazione chiara ai dipendenti sulle modalità e canali di segnalazione.

14. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura è soggetta a riesame periodico ovvero alla luce di modifiche normative o organizzative.

15. MODULISTICA ALLEGATA ALLA PROCEDURA

- Allegato A – Modello di segnalazione Whistleblowing